

IL G.E. D.ssa Paola Liaci

Premesso che in data 10/1/18 sulla G.U. n 7 è avvenuta la pubblicazione del decreto 05/12/17 con cui è stata accertata la piena funzionalità del Portale delle vendite Pubbliche;

IN DATA 20/01/2018 sulla G.U. n 16 è stato pubblicato l'avviso di pubblicazione del provvedimento di adozione delle specifiche tecniche ex art. 161 quater disp. att. c.p.c.;

che, in base a quanto disposto dall'art 23 comma 2 del D. L. n 83/15 conv nella legge 132/15, le norme relative agli **obblighi di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche** e quelle ad esse connesse si applicano decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla G. U. e quindi dal prossimo **19 febbraio**;

che **l'art 631 bis cpc** prevede che se la pubblicazione sul portale ex art 161 quater disp att cpcp non è effettuata nel termine stabilito dal Giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza **l'estinzione del processo esecutivo**; ( si applicano le disposizioni di cui all'art 630 cpc secondo e terzo comma);

**pertanto,**

relativamente alle procedure esecutive per le quali è stata già disposta la vendita dal G.E. o fissata nuova data dal professionista delegato ma non si sia proceduto ad effettuare la pubblicità sull'albo del tribunale entro il 18/2 u.s., sarà obbligo del creditore procedente, a carico del quale sono posti gli oneri pubblicitari o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, **provvedere al pagamento telematico del contributo di 100 euro per ciascun lotto posto in vendita ex 'art 18 bis T.U. 115/02**, ed inviare la relativa ricevuta al professionista delegato entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza di vendita o dalla rifissazione della stessa (tale ricevuta è indispensabile per procedere alla pubblicazione dell'ordinanza di vendita / avviso sul Portale).

Ove al delegato non sia trasmessa la ricevuta telematica dell'avvenuto pagamento dl contributo di pubblicità, egli dovrà immediatamente trasmettere il fascicolo al G.E.

Il delegato potrà procedere alla pubblicazione in assenza di pagamento del contributo solo se il creditore procedente ha diritto all'esenzone o alla prenotazione a debito (se tutti i creditori costituiti hanno diritto o all'esenzone o alla prenotazione a debito.)

In tale ultima ipotesi il professionista, dovrà acquisire, indicando precisamente l'importo del contributo dovuto per la pubblicità sul portale, specifica autorizzazione del G.E. e richiedere tempestivamente la prenotazione a debito al funzionario competente affinché il provvedimento autorizzativo, indispensabile per

la pubblicità sul portale, **contenga il n del mod 2ASG corrispondente alla prenotazione a debito del contributo dovuto.**

In questa prima fase di attuazione delle nuove procedure in materia di pubblicità delle vendite pubbliche, al fine di poter garantire un collettore unico per la gestione ed ottimizzazione delle forme di pubblicità sui siti internet e sul portale delle vendite pubbliche, **il tribunale delega alla società Astalegale spa gli adempimenti di pubblicità di seguito indicati:**

- A) Pubblicazione dell'ordinanza di vendita e dell'avviso sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia;
- B) Pubblicità ex art 490 c 2 cpc sul sito internet [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net).....

in tal caso, quindi, il professionista delegato dovrà trasmettere almeno 75 giorni prima dell'udienza di vendita ad asta legale:

- 1) la ricevuta telematica del pagamento del contributo ex art 18 bis T.U. inviatagli dal creditore oppure l'autorizzazione alla prenotazione a debito munita del n del mod 2ASG, o comunicare ad astalegale il motivo dell'esenzione;
- 2) l'avviso di vendita, l'ordinanza, e la relazione di stima, fotografie e planimetrie

La società astalegale dovrà curare che gli adempimenti pubblicitari siano effettuati inderogabilmente almeno 45 giorni prima della scadenza termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

Si precisa che le richieste di pubblicazione prive della ricevuta telematica di pagamento delle spese di pubblicità sul portale non saranno lavorate da Astalegale, società delegata agli adempimenti di cui sopra.

Il professionista delegato dovrà altresì trasmettere telematicamente nel fascicolo informatico:

- 1) l'avviso di vendita non oltre 30 giorni dopo l'ordinanza di vendita o di rifissazione della vendita
- 2) La certificazione rilasciata dal Portale relativa all'avvenuta pubblicazione unitamente all'attestazione degli dello svolgimento degli ulteriori adempimenti (manifesto, News Paper, giornali...)

Restano confermate tutte le altre prescrizioni e condizioni già stabilite nei singoli provvedimenti di delega.

Il presente provvedimento costituisce parte integrante dell'ordinanza di vendita già emessa nel fascicolo di esec. Imm n       /       e dovrà anche esso <sup>essere</sup> pubblicato con le modalità innanzi descritte

Pr. 20/21/2018

IL GIUDICE  
(Dott.ssa Paola LIACI)  
